



Il Presidente della Regione

DECRETO N. 3/Reg.

**REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DEI CONTROLLI INTERNI ALL'AMMINISTRAZIONE DEL
CONSIGLIO REGIONALE**

VISTO l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

VISTI gli artt. 39 e 44 del vigente Statuto regionale;

VISTA la DELIBERA N. 1 DEL 16 LUGLIO 2019 del Consiglio Regionale – Prima Commissione Consiliare Permanente

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

E M A N A

il seguente Regolamento:

INDICE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto e finalità

Art. 2 Articolazione dei controlli interni

Art. 3 Organizzazione del sistema dei controlli interni

CAPO II - REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Art. 4 Controllo di regolarità amministrativa

Art. 5 Controllo preventivo di regolarità amministrativa

Art. 6 Controllo di regolarità contabile

Art. 7 Controllo successivo di regolarità amministrativa

CAPO III - CONTROLLO DI GESTIONE E CONTROLLO STRATEGICO

Art. 8 Controllo di gestione

Art. 9 Controllo strategico

CAPO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 10 Disposizioni di rinvio

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art 1
(Oggetto e finalità)

1. Il presente regolamento disciplina strumenti e modalità di svolgimento del sistema dei controlli interni in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 66, comma 2, dello Statuto, alla legge regionale 14 settembre 1999, n. 77 (Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo) e della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3 (Ordinamento contabile della Regione Abruzzo).

2. Per sistema dei controlli interni s'intende l'insieme delle attività organizzate all'interno del Consiglio regionale, volte a:

a) garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

b) verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati;

c) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti (controllo strategico);

d) garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica mediante l'attività di coordinamento e di vigilanza da parte del responsabile del Servizio finanziario, nonché l'attività di controllo da parte dei responsabili dei Servizi.

Art. 2
(Articolazione dei controlli interni)

1. A fronte delle finalità di cui all'articolo 1, il sistema dei controlli interni del Consiglio è articolato come segue:

a) controllo di regolarità amministrativa;

b) controllo contabile;

c) controllo di gestione;

d) controllo strategico.

2. Le attività di controllo interno sono esperite in maniera integrata, anche mediante l'utilizzo di un adeguato sistema informativo e con adeguato supporto informatico che ne favorisce l'attuazione.

Art. 3

(Organizzazione del sistema dei controlli interni)

1. Partecipano all'organizzazione del sistema dei controlli interni:

- a) i direttori;
- b) i dirigenti;
- c) il Servizio preposto al controllo di gestione.

2. Le attività dei soggetti richiamati al comma 1 sono integrate dai controlli di competenza di:

- a) Organismo indipendente di valutazione (OIV), secondo le previsioni del sistema di misurazione e valutazione della performance;
- b) Collegio dei revisori dei conti istituito con legge regionale 28 dicembre 2012, n. 68 (Disposizioni di adeguamento agli articoli 1 e 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. Modifiche alla legge regionale 10 agosto 2010, n. 40 (Testo unico sul trattamento economico spettante ai Consiglieri regionali e sulle spese generali di funzionamento dei gruppi consiliari). Istituzione del Collegio dei revisori dei conti).

3. Nel rispetto del principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione, per l'espletamento delle loro funzioni di controllo è garantita ai predetti soggetti la necessaria autonomia.

4. L'Ufficio di Presidenza, con atto di organizzazione, definisce i criteri e le modalità di attuazione del presente regolamento, provvedendo, altresì, all'individuazione delle strutture amministrative responsabili degli adempimenti ivi previsti entro sessanta giorni dalla sua entrata in vigore.

CAPO II

REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Art. 4

(Controllo di regolarità amministrativa)

1. Il controllo di regolarità amministrativa si svolge in via preventiva sulle proposte di deliberazione dell'Ufficio di Presidenza ed in via successiva sugli altri atti.

Art. 5

(Controllo preventivo di regolarità amministrativa)

1. Il controllo preventivo di regolarità amministrativa è svolto dal dirigente della struttura organizzativa competente per l'istruttoria della proposta di deliberazione e si esprime con l'apposizione di parere favorevole o non favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla medesima.
2. L'assenza di parere di regolarità amministrativa, ove previsto, rende improcedibile la proposta di deliberazione.
3. Le proposte di deliberazione dell'Ufficio di Presidenza sono presentate dal direttore dell'area di riferimento o dal dirigente della struttura autonoma.
4. Il controllo preventivo concerne sia la legittimità della proposta, che la regolarità del procedimento seguito per la sua formazione, avuto riguardo anche ai principi ad esso applicabili previsti dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
5. Il parere non favorevole in ordine alla regolarità tecnica deve essere motivato e deve indicare le norme che si assumono violate.
6. Si considera non favorevole anche il parere di regolarità tecnica sottoposto a condizioni.
7. Eventuali modifiche alla proposta di deliberazione formulate successivamente all'acquisizione del parere possono essere deliberate dall'organo competente soltanto se corredate da ulteriore parere di regolarità tecnica.
8. In caso di parere tecnico non favorevole l'organo deliberante può comunque procedere all'approvazione dandone adeguata motivazione nel testo della deliberazione.

Art. 6

(Controllo di regolarità contabile)

1. Ai controlli di regolarità contabile provvede il dirigente del Servizio risorse finanziarie e strumentali, che verifica la regolarità contabile dell'azione amministrativa attraverso gli strumenti del visto e del parere di regolarità contabile.
2. La verifica ha per oggetto:
 - a. la disponibilità dello stanziamento di bilancio;
 - b. la corretta imputazione;
 - c. la conformità alle norme fiscali;
 - d. il rispetto dell'ordinamento finanziario e contabile;
 - e. il rispetto del regolamento di contabilità;
 - f. l'accertamento dell'entrata;

- g. la regolarità della documentazione;
 - h. gli equilibri finanziari complessivi della gestione;
 - i. i vincoli di finanza pubblica.
3. Il controllo contabile svolto sugli atti dirigenziali è espresso con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
4. Prima del diniego del visto o del diniego del parere contabile favorevole, debitamente motivato, è assicurato il contraddittorio con il dirigente responsabile del provvedimento.

Art. 7

(Controllo successivo di regolarità amministrativa)

1. Il controllo successivo di regolarità amministrativa è esercitato su un campione di atti amministrativi, scelti secondo selezione casuale con eccezione dei provvedimenti impugnati davanti al giudice, per i quali è stata disposta la resistenza in giudizio.
2. Il controllo successivo è svolto con cadenza semestrale.
3. Entro gennaio di ciascun anno è definito un piano dei controlli nel quale si indicano ambito dei controlli e criteri e modalità di selezione degli atti. In assenza del piano e, comunque, fino alla sua definizione sarà garantita un'attività di controllo su dieci atti per semestre.
4. Nell'esercizio dell'attività di controllo successivo, è assicurato il contraddittorio con il responsabile del provvedimento il quale dovrà fornire tutte le informazioni e la documentazione reputata utile all'istruttoria. È altresì assicurata l'applicazione dei principi sulla conservazione dell'atto secondo le disposizioni contenute agli artt. 21 octies, comma 2, e 21 nonies della legge n. 241/1990.
5. Quando dal controllo di un atto si riscontrano vizi di legittimità ne dà comunicazione al responsabile del provvedimento, indicando i vizi riscontrati per eventuali interventi in autotutela nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 21 quinquies e 21 nonies della legge 241/90.
6. L'esercizio dell'attività di controllo è documentato da un rapporto semestrale trasmesso ai dirigenti i cui atti sono stati sottoposti a controllo, ai componenti dell'Ufficio di Presidenza, all'OIV e al Collegio dei revisori dei conti; il rapporto può contenere anche specifiche indicazioni per i dirigenti, relative alle irregolarità eventualmente riscontrate e rilevate e allo stesso possono seguire circolari, se del caso interpretative, anche a garanzia di uniformità dell'attività degli uffici del Consiglio.
7. Il rapporto deve contenere almeno le seguenti informazioni:
- a) numero degli atti assunti nel periodo di riferimento distinti per tipologia;
 - b) numero degli atti che hanno costituito il campione e sua modalità di formazione;

- c) eventuali atti controllati al di fuori del controllo periodico;
- d) numero degli atti per i quali sono stati riscontrati vizi e loro riparto per categoria di vizi;
- e) esito dell'invito all'esercizio di autotutela.

CAPO III

CONTROLLO DI GESTIONE E CONTROLLO STRATEGICO

Art. 8

(Controllo di gestione)

1. Il controllo di gestione misura l'efficienza, l'efficacia e l'economicità della gestione ed ha come finalità quella di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e benefici.
2. L'attività di controllo di gestione consiste nella verifica, nel corso ed al termine della gestione, dello stato di attuazione degli obiettivi annuali programmati ed assegnati con il Programma Operativo di cui all'art. 3 quater delle legge regionale 9 maggio 2001, n. 18 (Consiglio regionale dell'Abruzzo, autonomia e organizzazione).
3. Le funzioni e le modalità applicative del controllo di gestione sono definite ed attribuite con l'atto di organizzazione di cui all'art. 3.
4. L'esercizio del controllo di gestione compete a ciascun dirigente di Servizio, con il supporto del Servizio preposto al controllo di gestione e con il coordinamento del Direttore competente, in riferimento alle attività organizzative e gestionali di propria competenza e agli obiettivi assegnati in sede di approvazione del Programma Operativo.

Art. 9

(Controllo strategico)

1. Il controllo strategico esamina l'andamento della gestione del Consiglio. In particolare valuta l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti (valutazione e controllo strategico).
2. Le attività, le fasi e la responsabilità del controllo strategico sono definite ed attribuite con l'atto di organizzazione di cui all'art. 3; a tale attività di controllo partecipa l'OIV.



Il Presidente della Regione

CAPO IV
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 10
(Disposizioni di rinvio)

1. Per quanto altro non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia nonché le disposizioni organizzative previste dall'atto di cui all'articolo 3, comma 4.

L'AQUILA , 22 LUG. 2019

Il Presidente
(Dott. Marco Marsilio)